



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

28 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO TELEMATICO:** Ecco la nuova strutturazione dei modelli informatici (diritto e giustizia)
- Pag 4 **ORDINI:** Gli Ordini nell'help desk della giustizia civile (il sole 24 ore)
- Pag 6 **STUDI DI SETTORE:** Studi di settore è l'ora dell'addio (libero)
- Pag 8 **STUDI DI SETTORE:** Studi di settore, contraddittorio a tutto campo (italia oggi)
- Pag 10 **AVVOCATI:** Avvocati di Chieti in agitazione per le cattive condizioni dei tribunali ([www.primadanoi.it](http://www.primadanoi.it))

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Processo civile telematico: ecco la nuova strutturazione dei modelli informatici**

Adeguare ulteriormente i modelli informatici, anche per il giudizio di Cassazione, sostituendo così quelli previsti dal Decreto ministeriale del 29 settembre 2008. È questo lo scopo che si prefigge il decreto del 10 luglio 2009 messo a punto dal ministero della Giustizia. Il Dm ha previsto una nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti tecnologici nel processo civile. Ma non solo, ha introdotto anche nuove soluzioni telematiche nelle procedure esecutive individuali e concorsuali. Il provvedimento è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 120 della «Gazzetta Ufficiale» n. 165 del 18 luglio 2009. Le nuove caratteristiche sono già in vigore dal 19 luglio, ossia dal giorno successivo a quello in cui il decreto è stato pubblicato in «Gazzetta».

**Attivazione.** Il processo telematico è approdato lo scorso 17 luglio pure nei tribunali di Busto Arsizio e di Sondrio. Ma la strada è ancora in salita: gli avvocati del foro di Milano in possesso di indirizzo elettronico – secondo i dati del ministero della Giustizia – sono oltre 4 mila a fronte di un totale nazionale di circa centocinquantamila legali iscritti all'Albo. A Milano, infatti, dallo scorso primo giugno le notifiche e le comunicazioni in corso di causa (*ex* articoli 170 e 192 Cpc) sono effettuate unicamente per via telematica all'indirizzo elettronico, ossia alla CPECPT del punto di accesso. Inoltre, sono abilitati, sui rispettivi punti di accesso, anche gli avvocati dello Stato e i legali dell'Inps.

**Protocolli.** Lo scorso 20 luglio, inoltre, sono stati siglati due protocolli tra i ministri Angelino Alfano (Giustizia) e Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e i vertici degli uffici giudiziari del distretto di Venezia per la comunicazione dei biglietti di cancelleria per via telematica, la digitalizzazione dei fascicoli e l'inserimento in rete dei dati pubblici delle sentenze. (*cri.cap*)

## IL SOLE 24 ORE

Rete giudiziaria Ue. Bruxelles apre la strada agli Albi

### **Gli Ordini nell'help desk della giustizia civile**

Gli ordini professionali entrano a pieno titolo nella rete giudiziaria europea. La decisione 568/2009 della Comunità europea modifica la 2001/470/Ce sull'istituzione della rete che ha il compito di sviluppare potenzialità e operatività del diritto civile e commerciale e comprende anche l'Italia. Chiara la posizione del Consiglio Ue: notai, avvocati e ufficiali giudiziari concorrono direttamente all'applicazione del diritto comunitario. Devono dunque contribuire al funzionamento della rete al pari di giudici e autorità nazionali designate dagli Stati, che scelgono i punti di contatto. Un pieno riconoscimento del ruolo degli ordini, con effetti immediati perché la decisione, almeno per questa parte, entra in vigore subito, mentre per le altre norme dal 1° gennaio 2011. La nuova decisione interviene su tre fronti: ingresso degli ordini professionali, nuovo trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria e rafforzamento del diritto di accesso del pubblico alla rete. **Cambia la struttura.** Cambia, in primo luogo, la composizione della struttura. Alle autorità centrali, ai punti di contatto designati dagli Stati e ai magistrati di collegamento, la nuova decisione affianca gli ordini professionali che negli Stati membri «concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale». Non solo. Gli Stati possono scegliere come punti di contatto non più, come in passato, solo i giudici, ma anche un ordine a patto che assicuri un collegamento efficace con la magistratura nazionale. Spetta sempre agli Stati indicare gli ordini che faranno parte della rete (ma è necessario acquisire il consenso dei professionisti). In ogni caso, se in un Paese Ue sono presenti vari ordini professionali «che rappresentano a livello nazionale una professione legale, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete». Superati, quindi, con il nuovo atto, gli ostacoli posti da alcuni Stati per i quali l'apertura alle professioni poteva avere un impatto negativo anche per la disponibilità di dati reperibili gratis a fronte di un'attività retribuita prestata al cliente.

**Compiti rivisti.** I compiti affidati agli ordini dal nuovo articolo 5 bis sono: scambio di esperienze e informazioni sull'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali; collaborazione all'elaborazione e all'aggiornamento delle schede informative che comprendono le modalità per adire gli organi giurisdizionali e altro; partecipazione alle riunioni della rete. Si tratta, in ogni caso, di un elenco esemplificativo, con la possibilità per gli Stati di affidare altre competenze agli ordini, sempre nell'ambito di applicazione della rete giudiziaria. Spetta poi ai punti di contatto fornire alle autorità giudiziarie ed extra-giudiziarie degli Stati membri il contenuto della legge applicabile a una fattispecie con elementi di estraneità, dai casi di divorzio tra coppie con diversa nazionalità alle insolvenze transfrontaliere.

**Tempi stretti per la risposta.** Sul fronte del trattamento delle richieste di cooperazione, la nuova decisione fissa, per la prima volta, regole precise anche sul piano della tempistica. Da un laconico articolo 8 che nulla prevedeva sui limiti temporali per rispondere alle domande, si passa a un sistema articolato in base al quale i punti di contatto avranno l'obbligo di rispondere a tutte le richieste entro i giorni dal ricevimento dei quesiti. In caso di difficoltà, è concessa una proroga di

altri 15 giorni, con l'obbligo di utilizzare i mezzi tecnologici più idonei. E' introdotto poi un registro elettronico, ad accesso limitato. Altra novità: il potenziamento della rete a vantaggio del pubblico, con possibilità di reperire informazioni direttamente o rivolgendosi ai punti di contatto nazionali. Un modo per facilitare l'accesso dei cittadini alla giustizia, rafforzato dall'impiego di un collegamento ipertestuale al sito web della rete giudiziaria disponibile, con la documentazione, in tutte le lingue comunitarie. La modulistica sarà invece immessa nell'atlante giudiziario europeo.  
*Marina Castellaneta*

## **La rete**

**Cos'è e cosa fa.** Agevola la cooperazione fra gli Stati membri. Mette a disposizione schede pratiche su come accedere alla giustizia, notificare atti, assumere prove e divorzio, responsabilità dei genitori e insolvenza

**Come è composta.** Ci sono punti di contatto centrali designati da Stati membri, autorità nazionali competenti per la cooperazione in specifici settori, magistrati di collegamento. La nuova decisione apre la rete a avvocati, notai e ufficiali giudiziari

## LIBERO

### Studi di settore è l'ora dell'addio

La Cassazione dopo dieci anni di pareri ha tirato le somme. Gli studi di settore non bastano per accertare quante tasse un lavoratore autonomo debba pagare.

Lo strumento fiscale creato nel 1998 da Vincenzo Visco per dimostrare a priori e statisticamente il fatturato teorico di una Partita Iva tornano così all'idea embrionale che li aveva generati: ovvero un mero strumento statistico. Solo in caso di non congruità, il Fisco farà partire l'accertamento o avviare il processo tributario dimostrando con prove concrete la colpevolezza del contribuente.

La Cassazione ha così messo la parola fine a quell'aberrazione che ha contraddistinto il 2006 e il 2007, diventata celebre come inversione dell'onere della prova. La partita Iva presunta colpevole doveva dimostrare la propria innocenza.

È come se in un Paese di 5 mila anime avvenisse un omicidio e tutti i cittadini venissero accusati per il semplice fatto di abitare lì. E a loro spetti dimostrare la propria innocenza.

Invece che ai magistrati raccogliere le prove per inchiodare il colpevole. Già dal 2008 la pessima abitudine era stata abbandonata dal Fisco su impulso del ministro Tremonti e delle commissioni finanze di Camera e Senato. Ma ora è tutto nero su bianco grazie agli Ermellini della Suprema Corte. E non è la prima volta che la Cassazione scende in pista per difendere i cittadini contro il fisco. Un anno e mezzo fa sentenziò in materia di Iva. La controversia nacque per una detrazione ritenuta indebita

#### **I precedenti**

«Se l'Amministrazione è parte attrice del rapporto tributario dedotto in giudizio, spetta al Fisco dimostrare la falsità delle fatture come documenti contabili che attestano la realizzazione dell'operazione commerciale fra soggetti corrispondenti a quelli indicati dalle carte», disse la Cassazione con la sentenza 24201/08. Gli Ermellini smontarono la tesi riportando la causa alla prima fase del giudizio: «all'Amministrazione spetta allegare elementi significativi e indizi idonei a confutare la veridicità (oggettiva e soggettiva) dei documenti contabili».

#### **Le partite Iva**

Senza entrare in ulteriori dettagli di merito la sostanza della sentenza dimostra come la letteratura tributaria si stia sempre più orientando alla tutela del contribuente creando un panel di leggi strutturate in grado di contrastare filosofie fiscali che vedono le tasse come un modo per raccogliere denaro.

«La recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di studi di settore ribadisce un concetto già emerso in questo ultimo anno con una serie di circolari pubblicate dall'Amministrazione finanziaria», sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre.

«Già a partire dal 2009 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito con forza come gli studi di settore siano solo uno dei parametri sui quali si baserà il lavoro di accertamento fiscale. Se negli anni scorsi la non congruità poteva potenzialmente far scattare un accertamento da parte del fisco, oggi è stato chiarito che il mancato adeguamento non è più l'unico elemento sufficiente a sostenere le ulteriori pretese Erariali in sede di contenzioso». Ma le riflessioni del segretario degli artigiani di Mestre non si fermano qui.

«Nel caso il contenzioso finisca presso la Commissione tributaria», conclude Bortolussi, «sarà l'Agenzia delle Entrate, e non più il contribuente, a dover dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. Per questo, anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte di Cassazione, stiamo invitando quegli operatori economici che sono vittime della crisi a non adeguarsi a quegli studi di settore che hanno pretese non giustificabili».

Spetta ora alle numerose associazioni di categoria dal commercio all'artigianato dare indicazioni ai propri associati.

### **Le conseguenze**

A tutti coloro che scelgono di non adeguarsi ai valori imposti dagli studi di settore (ed è il consiglio più diffuso nel Nordest) si apre la strada del contraddittorio.

Al contribuente conviene partecipare per smontare le tesi del Fisco e dimostrare i mancati ricavi dovuti alla crisi economica. A quel punto gli uffici dell'Erario saranno costretti a "investigare" attivamente e dimostrare l'eventuale evasione lavorando al bilancio e spulciando le fatture.

Se il fisco non è in grado di fornire una relazione concreta frutto di una investigazione attenta l'accusa decade. E con essa i costi del dibattimento tributario. Nel caso il contribuente che non voglia partecipare al contraddittorio, potrà presentare le stesse eccezioni in sede di giudizio. A questo punto bisogna distinguere tra passato e futuro.

Per le cause in corso ci sono più certezze perchè finalmente la Cassazione renderà nulle tutte le sentenze contrarie alla recente norma. Per il futuro tutto dipende da come si muoveranno le partite Iva. Il parere degli ermellini apre la strada a una valanga di contenziosi con il Fisco.

### **Le scelte politiche**

Un milione e mezzo di contribuenti (tanti sono quelli non in regola secondo gli studi di settore) potrebbe chiedere giustizia tutti insieme bloccando le commissioni tributarie. E imponendo un intervento politico.

A quel punto il governo dovrebbe dire addio una volta per tutte agli studi di settore e trovare un nuovo strumento per far pagare le tasse ai lavoratori autonomi.

E sentite le recenti dichiarazioni di guerra lanciate da chi rappresenta il popolo delle partite Iva forse sarebbe il caso di non aspettare che la bomba esploda.

## ITALIA OGGI

Massimario corte di cassazione

### **Studi di settore, contraddittorio a tutto campo**

Da effettuare il dialogo tra amministrazione e contribuente

Nell'ambito dei c.d. strumenti di accertamento automatizzati è fondamentale il ruolo del contraddittorio fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. Grazie allo stesso si possono ritenere soddisfatti i principi generali di rango costituzionale del «giusto procedimento» e di «cooperazione fra amministrazione finanziaria e contribuente» di cui alla legge 212/2000 nell'ottica dell'attuazione del principio della capacità contributiva.

Al pari del contraddittorio l'altra regola base che governa tali metodologie di accertamento è quella dell'applicabilità retroattiva degli strumenti più evoluti se il risultato degli stessi sia più favorevole al contribuente.

Questi due principi sono evidenziati con forza nella relazione della Corte suprema di cassazione del 9 luglio scorso interamente dedicata agli accertamenti presuntivi di reddito introdotti dal 1989, loro natura e conseguenza sul piano probatorio.

La relazione analizza e ripercorre le tappe evolutive della procedura di accertamento presuntivo e analizza i singoli strumenti succedutisi nel tempo quali: coefficienti presuntivi, parametri, minimum tax, studi di settore.

Al di là del più o meno elevato livello di precisione di tali strumenti e delle conseguenti presunzioni da esse desumibili, il preventivo contraddittorio fra il Fisco e il contribuente appare, per gli estensori della relazione in commento, come l'elemento in grado di ristabilire equilibrio ed equità alla procedura di accertamento.

Anche quando la norma istitutiva dei vari strumenti di accertamento non prevede l'obbligo di un preventivo contraddittorio fra le parti, il ruolo dello stesso deve ritenersi indispensabile tanto che, in più di una circostanza la stessa Corte di cassazione ha ritenuto nullo l'intero procedimento di accertamento non preceduto dall'attivazione del contraddittorio tramite invito al contribuente.

Nel contraddittorio l'ufficio potrà limitarsi al richiamo degli scostamenti misurati dallo strumento accertativo utilizzato e sarà invece il contribuente che dovrà attivarsi per chiarire e fornire la prova in ordine agli scostamenti suddetti.

E se il contribuente nel corso del contraddittorio fornisce elementi e deduzioni l'ufficio, qualora decida comunque di procedere con l'accertamento dei maggiori ricavi, non potrà non tener conto nella motivazione di tali elementi e circostanze dedotte dal contribuente.

Qualora invece il contribuente non si presenti all'invito dell'ufficio o non sia in grado di fornire alcun elemento a giustificazione degli scostamenti misurati dal Fisco, l'ufficio sarà legittimato a emettere l'avviso di accertamento mentre per il contribuente sarà ancora possibile, in sede



processuale, fornire prove contrarie in ordine allo scostamento stesso.

Passando poi all'esame dei singoli strumenti di accertamento presuntivo la relazione rimarca la prevalenza, ormai unanimemente riconosciuta, degli studi di settore rispetto ai parametri, i quali ultimi, a loro volta, sono da ritenere ancora più evoluti e sofisticati rispetto al primo strumento utilizzato, ovvero i coefficienti presuntivi.

Tra gli altri principi che governano secondo l'esperienza della Cassazione gli accertamenti presuntivi, non può non essere ricordato il principio della retroattività nel tempo di tali strumenti.

In virtù di tale criterio, la cui valenza è evidente soprattutto in materia di studi di settore, lo strumento di accertamento più aggiornato ed evoluto deve ritenersi preferibile rispetto a quello precedentemente utilizzato.

L'utilizzo dello strumento più evoluto a ritroso nel tempo sarà possibile però solo nel caso in cui il responso dello stesso sia più favorevole al contribuente restando invece inibita, perché illegittima, la possibilità contraria.

L'istituto degli accertamenti standardizzati, si legge nella parte conclusiva della relazione, risulta essere caratterizzato dalla «...trasversalità dei principi in tema di contraddittorio e dalla prevalenza dell'ultimo standard approvato rispetto ai precedenti anche se inerenti a strumenti diversi».

Questi due elementi comuni, o punti di contatto che dir si voglia, contribuiscono dunque a ricondurre a unità il complesso e variegato mondo degli accertamenti presuntivi. *Andrea Bongi*

## WWW.PRIMA DA NOI.IT

### **Avvocati di Chieti in agitazione per le cattive condizioni dei tribunali**

CHIETI. Nella riunione svoltasi venerdì 24 al Palazzo di Giustizia di Chieti, organizzata dal consiglio dell'Ordine degli avvocati si è proclamato lo stato di agitazione per le difficoltà dell'attività giudiziaria a fronte dei danni del terremoto del 6 aprile.

Alla riunione hanno partecipato gli iscritti ed il neo presidente del tribunale, Geremia Spinello. Un danno, quello del terremoto, che ha reso inagibile parte della sezione di Ortona, e penalizzato ancora di più un tribunale già caratterizzato dalla cronica carenza di personale, «rallentando l'attività della sezione civile sin quasi a paralizzarla», spiega Pierluigi Pennetta, consigliere segretario dell'Ordine degli avvocati.

Nella riunione si sono denunciate tutte le inefficienze ed i disservizi che, già presenti di per sé, ora con l'amplificazione dei danni del terremoto rischiano di paralizzare tutta l'attività del tribunale, portando gli avvocati a prevederne finanche la sua chiusura.

L'Ordine degli avvocati ricorda l'esistenza di un accordo di massima, fra Comune e Provincia, che prevede in caso di necessità, che quest'ultima metta tempestivamente a disposizione in caso di necessità dei locali attigui all'attuale Palazzo di Giustizia, ed ora, «stante i tempi stretti in cui siffatte necessità devono essere soddisfatte», l'Ordine dichiara lo stato di agitazione, e si riserva «ogni ulteriore iniziativa in caso di perdurante difficoltà alla normale prosecuzione dell'attività giudiziaria».

Nella stessa seduta del 24 luglio scorso inoltre gli avvocati, rivolgendosi al Ministero di Grazia e Giustizia, al presidente della Corte d'appello de L'Aquila, al presidente del tribunale di Chieti, ai presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed a tutti i parlamentari abruzzesi di intervenire non solo per rimettere in condizioni di efficienza la struttura di Ortona.

Anche i buchi nel personale preoccupano l'Ordine degli avvocati, che chiede anche di reperire «sollecitamente» tre cancellieri, anche attingendo «da altri uffici giudiziari del circondario, come quelli del Giudice di pace, ove il personale è in esubero rispetto ad un carico di lavoro quasi inesistente».

Problemi che non investono solo gli avvocati ma quelle migliaia di persone che sono costrette ad avere rapporti con la giustizia teatina la cui lentezza aumenta ogni anno di più. E così alle carenze strutturali si devono aggiungere quelle di organico che portano a rinvii di udienze anche oltre un anno. I tempi per una causa civile sono biblici così come quelle di lavoro che superano i sette anni. A nulla sono valse le proteste degli ultimi anni, i problemi rimangono insoluti